

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: Assegno unico universale

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021 la legge n. 46/2021 che contiene la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a "riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale". Con la denominazione "unico" si fa riferimento ad una misura che ha lo scopo di unificare e potenziare i contributi esistenti a sostegno delle famiglie con figli a carico.

Il nuovo assegno unico universale che dovrebbe entrare in vigore dal 1° luglio 2021.

L'Assegno unico e universale è destinato a sostituire:

- 1) l'assegno ai nuclei con almeno tre figli minori;
- 2) l'assegno di natalità;
- 3) il premio alla nascita o all'adozione;
- 4) il fondo di sostegno alla natalità.

Nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, inoltre, le seguenti misure verranno gradualmente superate o soppresse:

- 5) le detrazioni IRPEF per figli a carico;
- 6) l'assegno per il nucleo familiare.

Ambito di applicazione

L'assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi.

In particolare, potranno ricevere l'assegno unico i nuclei familiari con figli indipendentemente dal fatto che il genitore sia:

- lavoratore subordinato;
- lavoratore autonomo;
- percettore di misure di sostegno al reddito.

L'assegno è riconosciuto mensilmente per:

- ciascun figlio nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
 - ciascun figlio minore a carico;
 - ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età purché frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale;
 - ciascun figlio disabile anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora risulti ancora a carico.
- L'assegno è riconosciuto a entrambi i genitori, tra i quali viene ripartito in egual misura. In loro assenza spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva, annullamento o

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



divorzio l'assegno, se manca un accordo viene erogato al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, invece, l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori. In caso di figlio maggiorenne a carico l'importo può essere corrisposto direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia.

I genitori devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

- avere la cittadinanza italiana o essere cittadini comunitari, o un suo familiare, con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residenti e domiciliati, con i figli a carico, in Italia per l'intera durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Calcolo dell'assegno

Il beneficio è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l'ISEE o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

L'importo base in tal modo definito è soggetto a maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo nonché per le madri con meno di 21 anni, secondo un'aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenni o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

Ai figli disabili di età pari o superiore a ventuno anni, ancora a carico, non spetta invece alcuna maggiorazione.

Vantaggi e svantaggi della misura

In base ai dati previsionali sviluppati dall'Istat, la riforma dell'assegno unico determinerebbe un incremento di reddito per il 68% delle famiglie, in particolare quelle dei lavoratori autonomi che oggi non percepiscono gli Anf e coloro che non raggiungono la soglia per la capienza delle detrazioni fiscali (redditi molto bassi e famiglie numerose).

Per ben il 29,7% si avrebbe invece un peggioramento a livello di aiuti. In particolare risulterebbero danneggiati:

- i nuclei familiari con figli over 21 a carico dei genitori che resterebbero esclusi sia dall'assegno unico che dalle attuali detrazioni;
- le famiglie particolarmente numerose dal momento che la scala di equivalenza dell'ISEE dal quarto figlio attribuisce valori in proporzione inferiori;
- le coppie di fatto che oggi per il calcolo degli Anf possono computare il solo reddito del richiedente mentre passando all'ISEE dovranno considerare i redditi di entrambi i genitori;
- I nuclei che possiedono un patrimonio mobiliare e immobiliare, anche se questo costituisce un onere (ad esempio pagamento Imu).

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.